

costituente, per il resto, una nuova formulazione di un argomento svolto dal ricorrente già all'inizio del procedimento, e un mezzo riguardante elementi di fatto che il ricorrente non conosceva quando ha depositato l'atto introduttivo.

5. L'esistenza di una malattia professionale che ha determinato l'invalidità di un dipendente, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, deve risultare in

modo chiaro e preciso dalle conclusioni della commissione d'invalidità prevista dall'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto.

Ciò, manifestamente, non si verifica quando le dette conclusioni qualificano poco probabile un nesso di causalità fra la malattia che ha determinato l'invalidità del dipendente e l'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 marzo 1993 *

Nella causa T-43/89 RV,

Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Stoke-by-Clare (Regno Unito), rappresentato dall'avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con studio in 31, Grand-rue,

ricorrente,

sostenuto da

Union syndicale-Luxembourg, rappresentata dall'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la società fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,

interveniente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1988, che non concede al ricorrente di fruire dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee e fissa la sua pensione di invalidità in base all'art. 78, terzo comma, dello stesso Statuto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e C. P. Briët, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 1990,

vista la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 1991,

in esito alla fase scritta successiva al rinvio ed a conclusione della fase orale dell'8 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La presente sentenza è stata pronunciata dal Tribunale su rinvio della causa ad opera della Corte di giustizia (sentenza 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill, Racc. pag. I-4779, in prosieguo: la «sentenza di secondo grado») in esito ad impugnazione da parte della convenuta della sentenza del Tribunale del 6 aprile 1990 (causa T-43/89, Gill/Commissione, Racc. pag. II-173, in prosieguo: la «sentenza annullata»). Nel frattempo, una domanda di revocazione della sentenza di secondo grado, presentata dal ricorrente, è stata dichiarata irricevibile dalla Corte e disattesa (ordinanza 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P-Rev., Gill/Commissione, Racc. pag. I-993).

Antefatti e precedenti processuali

- 2 Gli antefatti e le precedenti fasi processuali sono esposti nelle sentenze e nell'ordinanza summenzionate, alle quali si fa rinvio.
- 3 L'art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») recita:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

Se l'invalidità è determinata (...) da malattia professionale (...), la pensione d'invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

(...).

4 Il ricorrente ha lavorato nelle miniere di carbone nel Regno Unito per ventisei anni, occupando posti che implicavano sistematiche discese sul fondo (pressoché quotidiane nei primi ventitré anni, in seguito più volte al mese). Nel 1974 veniva assunto dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») al servizio della quale per sette anni ha svolto incarichi che richiedevano discese sul fondo poco frequenti (quattro, sei volte l'anno).

5 L'11 giugno 1981 il ricorrente ha presentato una domanda di collocamento a riposo per invalidità, allegando una malattia professionale, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto. Un certificato medico allegato alla domanda attestava un'incapacità di lavoro «a causa di una bronco-pneumopatia ostruttiva, probabilmente connessa ad inalazione di pulviscolo (attività in miniera)».

6 Con notevole ritardo dovuto alle pratiche amministrative, la commissione di invalidità contemplata dall'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto ha redatto la sua relazione il 31 marzo 1987. Nel frattempo, il 21 ottobre 1983, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») della Commissione aveva adottato una decisione provvisoria, riconoscendo al ricorrente una pensione di invalidità calcolata applicando l'art. 78, terzo comma, dello Statuto.

7 In detta relazione, dopo aver espresso il parere che «è poco probabile che le rare discese sul fondo dal 1974 in poi abbiano contribuito ad aggravare la malattia già in corso» (pag. 3 della relazione), la commissione d'invalidità concludeva unanimemente come segue (sempre a pag. 3 della relazione):

«Il signor Walter Gill è tuttora affetto da invalidità permanente considerata totale (...).

Il signor Gill non è affetto da una delle infermità comprese nell'elenco delle malattie professionali riconosciute per i dipendenti comunitari. Tuttavia la commissione d'invalidità è del parere che vi sia un nesso causale probabile ed un rapporto piut-

tosto immediato con un rischio specifico e tipico insito nell'attività svolta tra il 1948 e il 1971. Un nesso causale immediato pare invece poco probabile per il periodo 1974-1981, nel quale il signor Gill era dipendente della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo».

- 8 Con decisione 4 novembre 1987 la Commissione ha informato il ricorrente che la sussistenza di una malattia professionale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto non era sufficientemente comprovata e che le sue spettanze di pensione continuavano a venir stabilite conformemente all'art. 78, terzo comma.
- 9 Il ricorrente presentava reclamo avverso la decisione del 4 novembre 1987, respinto con decisione della Commissione 20 maggio 1988. Per contestare quest'ultima decisione, l'interessato adiva la Corte di giustizia il 18 agosto 1988 con un ricorso che veniva rimesso al Tribunale di primo grado con ordinanza 15 novembre 1989.
- 10 Nel suo ricorso il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 20 maggio 1988;
 - dichiarare che il ricorrente è affetto da invalidità permanente e totale conseguente ad una malattia professionale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto;
 - dichiarare che al ricorrente spetta una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio base dal giorno del suo collocamento a riposo, vale a dire dal 1° novembre 1983;
 - porre le spese del giudizio a carico della controparte.

- 11 Nel controricorso, la Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile, o quanto meno infondato;
 - pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.
- 12 All'udienza del 14 marzo 1990 la Commissione ha rinunciato a contestare la ricevibilità del ricorso.
- 13 Nella summenzionata sentenza 6 aprile 1990 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 20 maggio 1988.
- 14 La Commissione ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte. Con ordinanza 21 novembre 1990 la Corte ha ammesso all'intervento l'Union syndicale-Luxembourg a sostegno del signor Gill.
- 15 Nella sentenza di secondo grado 4 ottobre 1991, già ricordata, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale 6 aprile 1990, rinviando la causa allo stesso Tribunale e riservando le spese.
- 16 Il 2 dicembre 1991 il ricorrente ha presentato domanda di revocazione della sentenza di secondo grado. Detta domanda è stata dichiarata irricevibile dalla Corte con ordinanza 25 febbraio 1992. Nella sua ordinanza, la Corte ha ricordato che, per effetto del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la controversia doveva considerarsi ad ogni effetto pendente dinanzi a questo giudice.

Procedimento susseguente al rinvio

- 17 Parallelamente alla domanda di revocazione della sentenza di secondo grado il ricorrente aveva chiesto la sospensione del procedimento susseguente al rinvio al Tribunale. Con ordinanza 16 gennaio 1992, il Tribunale ha accolto detta domanda. Per effetto dell'ordinanza della Corte 25 febbraio 1992 il procedimento dinanzi al Tribunale è stato riassunto il 25 marzo 1992.
- 18 Conformemente all'art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale, ciascuna delle parti, il ricorrente, la convenuta e l'interveniente, ha depositato una memoria contenente osservazioni.
- 19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire una nuova fase orale senza procedere ad istruttoria preliminare.
- 20 La fase orale si è svolta l'8 dicembre 1992. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto alle domande del Tribunale.
- 21 Nella memoria contenente osservazioni, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare ricevibile la sua memoria contenente osservazioni, in quanto depositata tempestivamente;
 - annullare la decisione della Commissione 20 maggio 1988 che non consente al ricorrente di fruire dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità e che determina la sua pensione di invalidità in base all'art. 78, terzo comma, di detto Statuto;

- confermare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 aprile 1990;
- di conseguenza, dichiarare che il ricorrente è affetto da invalidità permanente e totale conseguente ad una malattia professionale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto;
- dichiarare che al ricorrente spetta una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio base dalla data del collocamento a riposo, cioè dal 1° novembre 1983;
- porre tutte le spese del giudizio a carico della convenuta;

in subordine:

- se il Tribunale non si ritenesse sufficientemente informato, disporre la costituzione di una nuova commissione di invalidità incaricata di pronunciarsi sul nesso causale esistente tra l'attività svolta dal ricorrente presso la Commissione delle Comunità europee e l'aggravamento del suo stato di salute, altrimenti, conformemente alle disposizioni degli artt. 65, 70 e seguenti del regolamento di procedura, determinare mediante ordinanza i fatti da accertare e disporre mediante ordinanza una perizia onde stabilire detto nesso causale.

22 Nella memoria contenente osservazioni, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare infondata la domanda;
- pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.

23 Nella memoria contenente osservazioni, l'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- prima di pronunciarsi sul merito, disporre la costituzione di una nuova commissione di invalidità incaricata di accertare il nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e i disturbi dai quali è affetto, tenendo conto, in particolare, del certificato medico redatto dal Dr. Schneider il 1° ottobre 1991;
- riservare le spese come previsto dalle norme vigenti.

Sull'intervento

24 L'Union syndicale-Luxembourg è stata ammessa, a norma dell'art. 123 del regolamento di procedura della Corte, all'intervento dinanzi alla Corte a sostegno del signor Gill. Dinanzi alla Corte, questi ha chiesto, tra l'altro, che vengano accolte le conclusioni presentate nel procedimento di primo grado. Nella sentenza di secondo grado la Corte non si è pronunciata sulle spese dell'interveniente, ma ha rinviato la causa, integralmente, al Tribunale. Così stando le cose, il Tribunale constata che l'Union syndicale-Luxembourg ha conservato la sua veste di interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, dopo il rinvio della causa.

Sulle conclusioni e sui mezzi delle parti nel procedimento di primo grado

Sulla ricevibilità

25 Nel secondo e nel terzo capo di domanda (v. supra, punto 10), il ricorrente chiede al Tribunale la pronuncia di varie declaratorie, con il chiaro intento di far riconoscere implicitamente la fondatezza di taluni dei mezzi dedotti a sostegno del suo ricorso. Orbene, non spetta al Tribunale, nell'ambito del suo sindacato di legittimità fondato sull'art. 91 dello Statuto, pronunciare statuizioni di questa fatta. Di conseguenza, dette conclusioni vanno dichiarate irricevibili.

Nel merito

- 26 Nonostante le memorie depositate dal ricorrente nel procedimento di primo grado non facciano espressa distinzione tra i vari mezzi invocati, il Tribunale ritiene che vadano interpretate nel senso che contengono quattro mezzi tratti, il primo, dal fatto che l'art. 78, secondo comma, dello Statuto, non prescrive la prova dell'esistenza di un nesso causale tra una malattia professionale e lo svolgimento di un'attività al servizio delle Comunità; il secondo, dall'imprecisione dei termini del mandato conferito nella fattispecie alla commissione di invalidità; il terzo, dall'insufficiente motivazione del rapporto della commissione di invalidità e/o dall'esistenza di errori di fatto e di diritto che lo inficiano, e il quarto dalla mancata comunicazione al ricorrente dei risultati degli esami clinici ai quali è stato sottoposto.

Sul mezzo tratto dal fatto che l'art. 78, secondo comma, dello Statuto non prescrive la prova della sussistenza di un nesso causale tra una malattia professionale e lo svolgimento di un'attività al servizio delle Comunità

- 27 Nella replica, il ricorrente aveva sostenuto, in via subordinata, che si doveva distinguere tra i presupposti per l'applicazione dell'art. 73 dello Statuto e quelli per l'applicazione dell'art. 78. L'art. 78, secondo comma, dello Statuto non prescriverebbe che venga comprovato un nesso causale tra la malattia professionale e l'attività svolta alle dipendenze delle Comunità.
- 28 Nella sentenza di secondo grado (punti 14-17 della motivazione), la Corte ha ritenuto che la bronco-pneumopatia cronica da cui è affetto il ricorrente non può considerarsi malattia professionale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, a meno che sia attendibilmente comprovato che la malattia stessa, e il suo aggravamento, sono dovuti all'esercizio o sono connessi all'esercizio dell'attività del ricorrente alle dipendenze delle Comunità.
- 29 Nella memoria contenente osservazioni presentata dopo il rinvio della causa al Tribunale, il ricorrente ha accettato questa interpretazione.

30 Ne consegue che detto mezzo va disatteso.

Sul mezzo tratto dall'imprecisione dei termini del mandato conferito alla commissione d'invalidità

Argomenti delle parti

31 Nell'atto introduttivo il ricorrente, fondandosi sulla sentenza della Corte 26 gennaio 1984 (causa 189/82, Seiler/Consiglio, Racc. pag. 229), ha sostenuto che i termini del mandato conferito alla commissione di invalidità non erano precisi. La convenuta ha replicato osservando che la commissione di invalidità ha autodefinito la portata della sua missione citando, nella prima pagina della sua relazione, il punto 10 della sentenza della Corte 21 gennaio 1987 (causa 76/84, Rienzi/Commissione, Racc. pag. 315), secondo la quale la sua missione consisteva nel determinare l'origine dell'incapacità di lavoro e nel verificare se lo stato patologico del ricorrente presentava una relazione sufficientemente immediata con un rischio specifico e tipico, inerente all'attività svolta dal ricorrente. Nel corso del procedimento susseguente al rinvio, l'interveniente ha sostenuto il punto di vista del ricorrente.

Valutazione del Tribunale

32 Come emerge dalla relazione del 31 marzo 1987, il mandato conferito alla commissione d'invalidità era quello di «pronunciarsi sull'eventuale sussistenza di una malattia professionale e, in caso affermativo, sul suo rapporto con l'attività svolta dal signor Gill alle dipendenze delle Comunità, prescindendo dalle attività svolte in precedenza».

33 È d'uopo osservare, anzitutto, che i termini di detto mandato difficilmente resistono ad una analisi logica; in particolare, la commissione d'invalidità non poteva accertare se la malattia del signor Gill era una malattia professionale prima di aver esaminato il suo eventuale rapporto con l'attività che aveva svolto. Ciononostante, il Tribunale constata che emerge dalla sua relazione che la commissione d'invalidità ha affrontato, pur limitandosi ad apprezzamenti di ordine clinico, il problema dell'origine della malattia da cui è affetto il ricorrente e quello dell'eventuale relazione di detta malattia o del suo aggravamento con l'attività svolta alle dipendenze della Commissione. La redazione del mandato della commissione d'invalidità non ha

quindi impedito a detto organo di individuare chiaramente la sua missione e di portarla a termine.

34 Di conseguenza è d'uopo disattendere questo mezzo.

Sul mezzo tratto dall'insufficienza della motivazione del rapporto della commissione d'invalidità e/o dall'esistenza di errori di fatto e di diritto che lo inficiano

Argomenti delle parti

35 Il ricorrente osserva, nell'atto introduttivo, che la Commissione d'invalidità si è espressa in modo equivoco e particolarmente vago nella sua relazione. Avrebbe ommesso di menzionare il genere di attività svolta dal signor Gill alle dipendenze della Commissione nonché l'eventuale incidenza di detta attività sulla sua malattia o sull'aggravamento delle sue condizioni. Le conclusioni sarebbero contrastanti con quelle dei precedenti rapporti clinici, specie con quelle del Dr. McLintock, che aveva partecipato alla precedente procedura medica. La convenuta ha ribattuto che la commissione d'invalidità, pur non essendo vincolata a rapporti clinici o a prese di posizione precedenti, nella fattispecie aveva preso conoscenza di precedenti rapporti clinici ed ha perciò effettuato con piena conoscenza di causa una valutazione clinica finale e definitiva.

Valutazione del Tribunale

36 È d'uopo ricordare che, benché il sindacato giurisdizionale non si possa estendere a valutazioni cliniche propriamente dette, il Tribunale è comunque competente a stabilire se il parere di una commissione d'invalidità contiene una motivazione che consente di valutare le considerazioni sulle quali si fondano le conclusioni alle quali si giunge (v. ultimamente la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 75 della motivazione, nonché la giurisprudenza ivi citata).

37 Il Tribunale constata che emerge dalla relazione della commissione d'invalidità del 31 marzo 1987 che quest'ultima ha avuto conoscenza delle precedenti relazioni cli-

niche; ha ascoltato ed esaminato il ricorrente informandosi, in particolare, sull'andamento della sua malattia dal 1981; ha preso in considerazione i risultati degli esami effettuati da uno dei suoi membri, il Dr. Schneider, che assisteva regolarmente il ricorrente; ha valutato l'incidenza delle condizioni di lavoro del ricorrente tra il 1948 e il 1971; ed ha vagliato la possibilità che le discese sul fondo che questi ha continuato ad effettuare dopo il 1974 abbiano potuto contribuire all'aggravamento della sua malattia.

38 Così stando le cose, si deve constatare che la relazione della commissione d'invalidità contiene una motivazione che consente di valutare le considerazioni sulle quali si fondano le conclusioni alle quali giunge.

39 Quanto all'assunto secondo il quale le conclusioni del rapporto della commissione d'invalidità sarebbero in contraddizione con quelle dei precedenti rapporti clinici, basta ricordare che, secondo una giurisprudenza costante in materia di commissioni sanitarie, applicabile per analogia ad una commissione d'invalidità, spetta alla commissione d'invalidità decidere entro quali limiti si debbano prendere in considerazione i rapporti clinici redatti in precedenza (v., in particolare, sentenza della Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143, punto 19 della motivazione). Il fatto che la commissione d'invalidità sia giunta ad una conclusione diversa da quella formulata da uno dei medici che avevano esaminato il ricorrente in precedenza — nella fattispecie, il Dr. McLintock — non basta, di per sé, a scalzare la regolarità delle conclusioni della commissione d'invalidità.

40 Ne consegue che questo mezzo va disatteso.

Sul mezzo tratto dalla mancata comunicazione al ricorrente dei risultati degli esami clinici ai quali è stato sottoposto

Argomenti delle parti

41 Nelle memorie scritte, il ricorrente osserva che, pur se le radiografie della cassa toracica praticate al momento della sua assunzione presso la Commissione, ed in

seguito ogni anno, hanno messo in evidenza una malattia polmonare, detta constatazione non gli è mai stata resa nota; questa omissione avrebbe impedito qualsiasi terapia preventiva che avrebbe potuto circoscrivere lo sviluppo della malattia e costituirebbe atto di negligenza da parte dell'istituzione. Dal canto suo ha pure sottolineato che la visita medica che ha preceduto la sua assunzione non è stata condotta seriamente, in quanto non è stato rilevato che egli era affetto da una grave menomazione e poteva venir solo destinato a mansioni compatibili con il suo stato di salute. La Commissione ha replicato, da un lato, che la commissione d'invalidità ha constatato che la bronco-pneumopatia cronica del ricorrente si è manifestata all'inizio del 1974 e, d'altra parte, che l'immagine radiografica del 1973 menzionata nella relazione della commissione d'invalidità non metteva in evidenza alcuna precisa patologia, né evolutiva, né stabile.

Valutazione del Tribunale

42 Il Tribunale ricorda che il problema dell'eventuale responsabilità dell'amministrazione per quel che riguarda la comunicazione ad un dipendente di dati relativi al suo stato di salute, è del tutto estraneo all'accertamento di malattie professionali dalle quali costui può essere affetto, come contemplato dall'art. 78, secondo comma, dello Statuto. La prova della sussistenza di un nesso causale tra una malattia professionale o il suo aggravamento e l'attività svolta da un dipendente al servizio delle Comunità, come viene prescritto in questa disposizione, non può venir fornita dalla sola affermazione, da parte dello stesso dipendente, di non essere stato informato dei risultati delle radiografie effettuate nel corso delle visite mediche alle quali è stato sottoposto prima dell'assunzione o dopo e ciò anche nella denegata ipotesi che venga accertata l'esattezza di detta affermazione e dell'interpretazione che il dipendente ha dato alle radiografie, che nella fattispecie è contestata dalla convenuta.

43 D'altro canto ai punti 19 e 20 della sentenza di secondo grado la Corte ha dichiarato che l'eventuale conoscenza — da parte della Commissione — della malattia del ricorrente, tenuto conto dei risultati della visita medica preliminare dello stesso, non può influire sul contenuto della nozione giuridica di «malattia professionale», anche se questa conoscenza dovesse considerarsi comprovata.

- 44 Così stando le cose, il Tribunale ritiene che i dati prodotti dal ricorrente a sostegno di detto mezzo sono insufficienti per inficiare la regolarità delle conclusioni cliniche della commissione d'invalidità o delle decisioni della Commissione del 4 novembre 1987 e del 20 maggio 1988 fondate su dette conclusioni.
- 45 Detto mezzo va perciò disatteso.

Sulle conclusioni e sui mezzi svolti dalle parti nella fase susseguente al rinvio

- 46 Nella memoria contenente osservazioni presentate dopo il rinvio, il ricorrente ha dedotto tre mezzi ulteriori relativi, il primo, alla constatazione del nesso causale prescritto nella sentenza annullata; il secondo, alla constatazione del nesso causale prescritto nella relazione della commissione d'invalidità e, il terzo, al sopraggiungere di fatti nuovi.

Sulla ricevibilità

- 47 In virtù dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che si applica pure, in virtù dell'art. 120 dello stesso regolamento di procedura, al procedimento susseguente al rinvio, la produzione di mezzi nuovi nel corso di causa è vietata, salvoché detti mezzi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Di conseguenza il Tribunale deve determinare se i mezzi e/o gli argomenti ulteriori svolti successivamente al rinvio nella memoria contenente osservazioni del ricorrente rientrano nei limiti delineati dall'atto introduttivo o se, in caso contrario, siano mezzi fondati su elementi di diritto e di fatto che sono emersi nel corso del procedimento.
- 48 Come è esposto più diffusamente in seguito, il primo di detti mezzi ulteriori riguarda le constatazioni di fatto esposte dal Tribunale nella sentenza annullata. Il

secondo mezzo si fonda, in parte, sulle osservazioni fatte dalla Corte nella sentenza di secondo grado e costituisce, per il resto, una nuova formulazione di uno degli argomenti dedotti dal ricorrente fin dall'inizio del procedimento, circa la sussistenza del nesso causale prescritto. Il terzo mezzo riguarda successive valutazioni cliniche, che erano ignote al ricorrente allorché ha depositato il suo atto introduttivo.

49 Così stando le cose, il Tribunale ritiene ricevibili detti tre mezzi.

Nel merito

Sul mezzo tratto dalla constatazione di un nesso causale nella sentenza annullata

Argomenti delle parti

50 Il ricorrente ritiene che il Tribunale, nell'esercizio del suo potere sovrano di valutazione dei fatti, ha potuto validamente concludere (al punto 26 della sentenza annullata) che il fatto che la sussistenza della malattia fosse noto alla Commissione fin dall'inizio e il fatto che si potesse prevedere un aggravamento costituivano un «complesso di presunzioni concordanti sufficienti» a consentirgli di constatare che l'aggravamento della malattia di cui soffriva l'interessato era dovuto o connesso allo svolgimento della sua attività al servizio delle Comunità. La convenuta ritiene che detto argomento non è pertinente, alla luce delle considerazioni di diritto esposte dalla Corte nella sentenza di secondo grado.

Valutazione del Tribunale

51 Il Tribunale ricorda, anzitutto, che nella sentenza di secondo grado la Corte ha annullato integralmente la sentenza del Tribunale. Detto annullamento fa sì che le constatazioni di fatto contenute nella sentenza annullata non esistono più. Ne consegue che l'argomento del ricorrente, in quanto fondato sui fatti constatati nella sentenza annullata, è privo di fondamento.

- 52 Nella denegata ipotesi che sia possibile interpretare il presente mezzo nel senso che invita il Tribunale a constatare una seconda volta fatti identici a quelli constatati nella sentenza annullata, si deve ricordare che ai punti 22-26 della sentenza di secondo grado la Corte ha sottolineato che non spetta al Tribunale effettuare constatazioni circa le cause di una malattia.
- 53 Ne consegue che detto mezzo va disatteso.

Sul mezzo tratto dalla constatazione di un nesso causale nella relazione della commissione d'invalidità

Argomenti delle parti

- 54 Il ricorrente contesta l'affermazione fatta dalla Corte al punto 26 della sentenza di secondo grado secondo la quale «la commissione d'invalidità (...) aveva negato l'esistenza di un qualsiasi rapporto di causalità tra la malattia del signor Gill e le sue mansioni presso le Comunità». La commissione d'invalidità avrebbe semplicemente affermato «che un nesso causale le pare poco probabile per il periodo 1974-1981 nel quale il signor Gill è stato alle dipendenze della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo». La commissione d'invalidità avrebbe al massimo constatato che le pareva vi fossero dubbi sul nesso causale e non avrebbe perciò formalmente escluso qualsiasi presenza di nesso causale. L'esistenza di una probabilità di nesso causale, seppur minima, dovrebbe sempre risolversi a favore del danneggiato. Secondo la convenuta, il rapporto della commissione d'invalidità conclude in modo non ambiguo che non vi è nesso causale tra la malattia dalla quale è affetto il signor Gill e l'attività da lui svolta al servizio delle Comunità. Lo stesso ricorrente non avrebbe mai, in precedenza, seriamente contestato questa interpretazione del rapporto.

Valutazione del Tribunale

- 55 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di una malattia professionale deve emergere in modo chiaro e preciso dalle conclusioni della commissione d'invalidità (v., in particolare, sentenza 12 giugno 1980, causa 107/79, Schuerer/Commissione, Racc. pag. 1845, punto 7 della motivazione).

- 56 Nella fattispecie, la commissione d'invalidità ha dichiarato che le pareva «poco probabile che le rare discese sul fondo dal 1974 in poi abbiano contribuito ad aggravare la malattia già in corso» ed ha ripetuto, in conclusione, che un nesso causale le pareva «poco probabile per il periodo 1974-1981, nel quale il signor Gill era alle dipendenze della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo».
- 57 La commissione d'invalidità non ha quindi constatato, nella sua relazione del 31 marzo 1987, l'esistenza del benché minimo nesso causale o di qualsiasi malattia professionale e si deve disattendere il mezzo tratto dall'esistenza di una constatazione del genere.

Sul mezzo tratto dal sopraggiungere di fatti nuovi

Argomenti delle parti

- 58 Durante il procedimento successivo al rinvio, il ricorrente si è richiamato a due certificati medici stilati dal Dr. Schneider, che lo ha assistito regolarmente dal 1981. Il primo certificato, del 24 febbraio 1989, che era già stato prodotto all'udienza del 14 marzo 1990, dichiara che lo stato respiratorio del ricorrente è rimasto stabile dopo la cessazione della sua attività professionale. Il secondo certificato, del 1° ottobre 1991, dichiara: «Since 1981 his irreversible lung condition has not deteriorated, in fact a slight amelioration has occurred. The time is now sufficiently long to say that his condition has stabilised. This stabilisation can be attributed to his ceasing work and his medical treatment and way of life since ceasing work».
- 59 Secondo il ricorrente, la stabilizzazione di cui trattasi contribuirebbe in modo evidente a comprovare l'esistenza di un nesso causale tra l'aggravamento del suo stato

di salute e l'attività svolta al servizio della Commissione. Per la convenuta, invece, è dimostrato che la commissione d'invalidità ha pienamente tenuto conto dell'evoluzione cronologica dei sintomi del ricorrente, anche dopo il suo collocamento a riposo. D'altro canto, non è raro che lo stato di salute di chi è messo in pensione d'invalidità subisca un leggero miglioramento dopo la cessazione dell'attività, il che però non può avere influenza determinante sul parere contestato della commissione d'invalidità.

- 60 Secondo l'interveniente, che sostiene la posizione del ricorrente, detti certificati dimostrano quanto meno che si deve costituire una nuova commissione d'invalidità.

Valutazione del Tribunale

- 61 È d'uopo ricordare che, secondo una giurisprudenza della Corte ormai consolidata, le regolari conclusioni di una commissione d'invalidità non possono venir contestate se non emergono fatti nuovi. Il fatto nuovo non può consistere nella presentazione, da parte del ricorrente, di certificati medici che scanzano le conclusioni della commissione d'invalidità, ma che non mettono in luce alcun elemento che consenta di ritenere che questa non ha avuto conoscenza degli elementi principali del fascicolo dell'interessato (sentenza Schuerer, già ricordata, punti 10 e 11 della motivazione).

- 62 Orbene, nella fattispecie, come è già stato rilevato (v. supra, punto 37), emerge chiaramente dalla relazione della commissione d'invalidità del 31 marzo 1987 che questa, della quale il Dr. Schneider era membro, designato dallo stesso ricorrente, ha ascoltato ed esaminato il ricorrente informandosi in particolare sull'andamento della malattia dal 1981 ed ha preso in considerazione taluni esami effettuati dallo stesso Dr. Schneider, che era suo medico curante. Si deve sottolineare, d'altro canto, che il Dr. Schneider ha firmato la relazione della commissione d'invalidità senza esprimere alcuna riserva.

- 63 Così stando le cose, i certificati prodotti dal ricorrente non possono considerarsi elemento nuovo. Non contengono alcun elemento che consenta di ritenere che la commissione d'invalidità non abbia avuto conoscenza dei principali elementi della cartella clinica del ricorrente e non sono quindi tali da scalzare le conclusioni di detta commissione. Di conseguenza, il mezzo che si fonda su di essi va disatteso.

Sulle domande miranti a far disporre la costituzione di una nuova commissione d'invalidità o l'esecuzione di una nuova perizia medica per studiare le cause della malattia del ricorrente

- 64 Nella denegata ipotesi che la prima di dette domande, presentata dal ricorrente e dall'interveniente, sia ricevibile, non vi è ragione, date le considerazioni esposte in precedenza, di disporre la costituzione di una nuova commissione d'invalidità. Analogamente, non è il caso di disporre una perizia medica, come consentirebbe il regolamento di procedura del Tribunale.

- 65 Da quanto precede si desume che il ricorso va respinto in ogni suo punto.

Sulle spese

- 66 La sentenza del Tribunale 6 aprile 1990, che aveva posto le spese a carico della Commissione, è stata annullata. Nella sentenza di secondo grado la Corte ha riservato le spese. Nell'ordinanza 25 febbraio 1992 emessa in seguito alla domanda di revocazione della sentenza di secondo grado la Corte ha disposto che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Spetta dunque al Tribunale pronunciarsi, nella presente sentenza, su tutte le spese inerenti alle varie fasi del procedimento, salvo quelle inerenti alla domanda di revocazione della sentenza di secondo grado.

67 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne è stata fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità ed i suoi dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse. Si deve perciò disporre che ciascuna parte, compresa l'interveniente, sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti, compresa l'interveniente, sopporterà tutte le proprie spese inerenti ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, salvo quelle sulle quali la Corte si è già pronunciata.

Bellay

Kirschner

Briët

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 marzo 1993.

Il cancelliere
H. Jung

Il presidente
C. W. Bellamy